



COMUNE DI VIGOLO
Provincia di Bergamo
Via Roma n. 2 - 24060 Vigolo (BG);
Tel. 035/931054 - Fax 035/932784

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
N. 10
DEL 24.04.2024**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024 E RELATIVE SCADENZE
DI PAGAMENTO.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno aprile del mese di ventiquattro alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello, formulato dal Segretario Comunale, risultano:

1. Gabriele Gori	P	9. Mario Brevi	A
2. Mario Vitali	P	10. Cassandra Impellizzeri	A
3. Giambattista Bettoni	P		
4. Gabriele Martinelli	P		
5. Grazia Colosio	A		
6. Stefano Pezzotti	P		
7. Marzia Bettoni	P		
8. Angelo Agnellini	A		

Totale presenti: 6

Totale assenti: 4

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dr.ssa Roberta Valota, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Gabriele Gori assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra le tariffe TARI, spiegando che in alcuni casi sono leggermente aumentate a causa del meccanismo di calcolo, che non viene deciso dal consiglio. Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativatrasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del

servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Tenuto conto che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Preso atto che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Vigolo ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con atto n.5 del 11/03/2024;

Atteso che a decorrere dal 1° gennaio 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs. n.116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli ricompresi nell’allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;

Richiamato l’aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario PEF TARI, elaborato ai sensi del metodo MTR-2, approvato al precedente punto all’ordine del giorno, i cui importi complessivi vengono riportati nella sottostante tabella:

PEF	2024	2025
Costi variabili	€ 67.183,00	€ 67.374,00
Costi Fissi	€ 58.496,00	€ 60.485,00
Totale	€ 125.679,00	€ 127.859,00
PEF TOTALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE (*)	2024	2025
Costi variabili	€ 67.183,00	€ 67.374,00
Costi Fissi	€ 58.304,00	€ 60.294,00
Totale	€ 125.487,00	€ 127.667,00

(*) valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI.

Rilevato che per il Comune di Vigolo il limite massimo della crescita annuale delle entrate tariffarie, di cui all’art.4 dell’allegato A alla delibera ARERA 363/2021, rispetto al PEF dell’anno precedente, è fissato al 2,30% per il 2024 rispetto al 2023 e al 2,30% per il 2025 rispetto al 2024;

Verificatone altresì il rispetto, posto l’incremento effettivo delle entrate tariffarie pari al 2,3% nel 2024 rispetto al 2023 e al 1,7% nel 2025 rispetto al 2024;

Considerato con riferimento alla struttura tariffaria che:

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza ma deve essere basata su criteri presuntivi che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. n. 158/1999;
- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero degli occupanti;
- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede il riparto sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 31.05.2022 e modificato con atto consiliare n.33 del 29.12.2022;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario 2024 espone la suddivisione tra costi fissi e variabili al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile e che la suddivisione tra costi fissi e costi variabili è evidenziata come da tabella che segue:

Tipologia	Importo	%
Totale costi variabili	€ 67.183,00	53,54%
Totale costi fissi	€ 58.304,00	46,46%
Totale CV+CF	€ 125.487,00	100,00%

Rilevato che ad opera di quanto disposto dal D. Lgs. 116/2020, che ha modificato l'art. 198, c. 2bis, del D. Lgs. 152/2006, è concessa la facoltà alle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico di raccolta e trasporto avvalendosi per lo smaltimento dei rifiuti urbani di propri operatori privati;

Preso atto che al momento nessuna utenza non-domestica presente sul territorio comunale ha esercitato la predetta facoltà;

Ravvista la necessità di definire le tariffe TARI per l'anno 2024 e VISTE al riguardo le tabelle di cui ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- UTENZE DOMESTICHE;
- UTENZE NON DOMESTICHE;

Ritenuto di dover stabilire per il versamento della TARI 2024 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto e rata unica a saldo, con scadenza 30 giugno 2024;
- 2^ rata saldo, con scadenza 16 dicembre 2024;

da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge;

Preso atto che a decorrere dal 1° gennaio 2024, così come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif del 03/08/2023, sono introdotte le seguenti componenti perequative unitarie da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno e nella misura di € 0,10/utenza per l'anno 2024;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno e nella misura di € 1,50/utenza per l'anno 2024;

le quali devono essere versate da parte del Comune di Vigolo, titolare dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, a CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), istituita da ARERA, al netto degli importi CSM,a relativi ai costi inerenti alla chiusura del ciclo dei rifiuti conferiti alle strutture di raccolta previste dalla normativa vigente, al netto di eventuali ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali raccolti, nonché di eventuali corrispettivi riconosciuti, per quanto di competenza, comunicati dal gestore e opportunamente validati;

Richiamati:

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;
- l'art.19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre, n.504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 in base al quale "Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia";

Considerato che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

Acquisito l'allegato parere obbligatorio rilasciato dall'Organo di revisione, reso con verbale n. 5 del 16.04.2024, acquisito al protocollo dell'ente con il n. 1695/2024;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti: 6
astenuti: 0
votanti: 6
favorevoli: 6
contrari: 0

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI aggiornamento biennale 2024-2025, approvato al precedente punto all'ordine del giorno.
3. Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024 di cui ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - UTENZE DOMESTICHE;
 - UTENZE NON DOMESTICHE.
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario 2024-2025 esercizio 2024.
5. Di approvare per l'anno 2024 le scadenze e il numero delle rate per il versamento della TARI, come di seguito indicato:
 - 1° rata acconto e rata unica a saldo: 30/06/2024
 - 2° rata a saldo: 16/12/2024da versare a mezzo PAGOPA, salvo diverse disposizioni di legge.
6. Di prendere atto che a decorrere dall'anno 2024 alle tariffe TARI vengono sommate le seguenti componenti perequative unitarie da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, nella misura di € 0,10/utenza per l'anno 2024;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, nella misura di € 1,50/utenza per l'anno 2024;le quali devono essere versate da parte del Comune di Vigolo, titolare dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, a CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), istituita da ARERA, al netto degli importi CSM,a relativi ai costi inerenti alla chiusura del ciclo dei rifiuti conferiti alle strutture di raccolta previste dalla normativa vigente, al netto di eventuali ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali raccolti, nonché di eventuali corrispettivi riconosciuti, per quanto di competenza, comunicati dal gestore e opportunamente validati;
7. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione

ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%.

8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Gianpietro Maffi.
9. di dare atto che, conseguentemente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, l'Ufficio Tributi provvederà alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata,

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti: 6

astenuti: 0

votanti: 6

favorevoli: 6

contrari: 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Gabriele Gori

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Roberta Valota

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 10.05.2024 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.vigolo.bg.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, 10.05.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Roberta Valota

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione:

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

() diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vigolo, 10.05.2024

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Roberta Valota

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS.82/2005, ART. 23 E 24 E S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.